N. R.G. 2024

TRIBUNALE di VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott.ssa Innocenza Vono	Presidente rel. ed est.
dott.ssa Lisa Torresan	Giudice
dott. Fabio Doro	Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da:

(C.F. , con l'avv.

contro

), in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. e l'avv. ;

( ), in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv.

OGGETTO: Cause di responsabilità -Contratti bancari.

Conclusioni dell'attore:

Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,

- accertata e dichiarata ex officio la nullità delle operazioni descritte in narrativa;

- nel merito, e previ accertamenti incidentali del caso, anche in ordine alla rilevanza penale delle condotte descritte in narrativa, dichiarare i convenuti responsabili per i fatti rispettivamente ascritti in narrativa e, conseguentemente, dichiararli tenuti e condannarli, in via solidale, al ristoro dei danni subiti

dalla società per complessivi euro 2.884.126,28 (=5.768.252,56 * 50%), pari alle passività sorte per effetto di tutte le operazioni non conservative poste in essere a partire dal 6 giugno 2011 (data di approvazione del bilancio al 31.12.2010) sino al 31 dicembre 2017 (esercizio a cui risale la messa in liquidazione della società);

- in subordine, dichiarare i convenuti e responsabili per i fatti rispettivamente ascritti in narrativa e, conseguentemente, dichiararli tenuti e condannarli, in via solidale, al ristoro dei danni subiti dalla società per complessivi euro 1.585.902,00 (=3.171.804,00 *50%);

- ovvero, dichiarare tenuti e condannare i convenuti e in solido per gli importi veriori accertandi, ovvero, se del caso, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., anche secondo differenti parametri;

- in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata sino al saldo (o, in subordine, oltre agli interessi anche anatocistici, dalla data della domanda);

- in via istruttoria, disporre la consulenza tecnica come richiesta nella seconda memoria integrativa *ex* art. 171-*ter* c.p.c. del e respingere le istanze istruttorie avversarie;

- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, oltre a iva, cpa e rimborso forfetario.

Conclusioni di

I) Respingersi, per le ragioni tutte esposte in atti, la domanda proposta dal Fallimento della . in liquidazione contro il nel presente giudizio.

II) In caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice e conseguente condanna risarcitoria in capo alla odierna deducente, dichiararsi la compensazione del debito del nei confronti del Fallimento con il credito di € 161.325,05 del medesimo ., di cui in atti.

III) Col favore delle spese e dei compensi di avvocati.

IV) In via istruttoria, dichiararsi inammissibile la produzione documentale effettuata da parte attrice con la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e non ammettersi la consulenza tecnica d'ufficio chiesta ex adverso.

Conclusioni di

In via preliminare

Dichiararsi l'incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Venezia – Sezione specializzata impresa a pronunciarsi sul presente giudizio, con declinazione della competenza in favore del Tribunale di Siena o del Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata in materia di impresa o, in via gradata, del Tribunale di Padova o del Tribunale di Vicenza.

Sempre in via preliminare

Dichiararsi la carenza di legittimazione attiva del Curatore, per le ragioni esposte in atti.

Sempre in via preliminare

Accertata la genericità dell'atto di citazione avversario, dichiararne la nullità per le ragioni

esposte in atti.

Sempre in via preliminare

Dichiararsi l'inammissibilità delle deduzioni e domande nuove svolte solo nella memoria ex art. 171 ter cpc dal , in merito all'asserita nullità dei contratti bancari per contrarietà al buon costume e la pretesa irripetibilità delle somme erogate.

Sempre in via preliminare

Accertata la segnalata litispendenza e/o la violazione del principio del ne bis in idem, dichiararsi inammissibili e/o improcedibili le domande proposte dal Fallimento.

In via principale

Respingersi, perché infondate, in fatto e il diritto, le domande di parte attrice, se del caso anche per intervenuta prescrizione e/o compensazione dei rispettivi crediti.

In ogni caso

Con vittoria di compensi e spese (oltre accessori di legge) e con condanna del al risarcimento dei danni subiti dalla Banca in conseguenza dell'azione promossa da parte attrice, in applicazione dell'art. 96 cpc.

In via istruttoria

Si richiamano tutti i documenti già versati in atti.

Si formula istanza di esibizione ex art 210 cpc della transazione raggiunta dalla Curatela con i sindaci e i consulenti della società nonché degli atti del giudizio n. /2021 RG pendente avanti a codesto Tribunale o, quantomeno, di acquisizione del relativo fascicolo.

Si contesta la produzione documentale avversaria – anche con riguardo agli estratti conto, asseritamente riconducibili a rapporti accesi con , confusamente e parzialmente dimessi – che non giova allo scopo processuale avversario e che, in ogni caso, appare inammissibilmente prodotta, stante la mancata, adeguata allegazione della sua rilevanza da parte dell'attrice alla luce della conferente giurisprudenza (Cass. Civ. ordinanza 20.6.2024 n. 17065).

Si chiede il rigetto dell'avversaria istanza di Ctu, perché inammissibile, stante la sua natura esplorativa ed essendo essa finalizzata a colmare carenze probatorie avversarie e ad acquisire – illegittimamente – informazioni e documenti che non compongono il corredo documentale delle parti e rispetto ai quali la Banca nega l'assenso all'acquisizione. La richiesta è basata, inoltre, su documentazione rispetto alla quale si è già eccepita l'inconferenza. Solo in subordine, ove, in denegata ipotesi, la consulenza tecnica d'ufficio venisse comunque disposta, si chiede venga espunta dall'esame del Ctu l'intera documentazione dimessa dal giacché l'eventuale analisi sui documenti in parola risulterebbe totalmente falsata, stante la indisponibilità di essa da parte della Banca all'epoca dei fatti per cui è causa.

Si richiama, in ogni caso, integralmente il contenuto delle memorie ex art. 171 ter nn. 2 e 3 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Svolgimento del processo.

1.1.Con atto di citazione spedito per la notifica in data 8.3.2024, il F . in liquidazione (già ha convenuto in giudizio . e chiedendo l'accertamento della loro responsabilità per abusiva concessione di credito in favore della società nonchè la loro condanna al risarcimento del danno.

Ha premesso:

- di aver già promosso con atto di citazione notificato in data 23 aprile 2021 azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori e sindaci della predetta società, nonché della e della per aver concorso negli illeciti compiuti dagli amministratori e nell'aggravamento del dissesto, anche in conseguenza di condotte tradottesi nell'illegittimo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e abuso di posizione dominante;

- che dalla c.t.u. espletata nel predetto giudizio, iscritto al n.r.g. /2021 davanti al Tribunale di Venezia, è emerso che la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, cod. civ. della società poi fallita si era già manifestata con il bilancio chiuso al 31.12.2015.

Ha sostenuto l'esistenza di numerosi indici di insolvenza della società , poi diventata , già negli anni 2010 e 2012 e comunque sicuramente nel 2015, come emerso dalla c.t.u. espletata nel giudizio n.r.g. /2021, deducendo che gli istituti di credito convenuti non potevano non esserne a conoscenza, come comprovato dalle circostanze dettagliatamente descritte nell'atto di citazione.

Ha concluso per l'accertamento della responsabilità di entrambe le convenute e la loro condanna al risarcimento del danno cagionato, da determinare sulla scorta delle singole operazioni non conservative e pregiudizievoli compiute dagli amministratori, dal momento in cui i finanziamenti abusivi sono stati concessi fino alla messa in liquidazione della società.

1.2. Le convenute a. e I . hanno resistito alle domande chiedendone il rigetto.

ha eccepito la prescrizione del credito, mentre

ha eccepito, oltre alla prescrizione, anche l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, il difetto di legittimazione del curatore e la nullità dell'atto introduttivo.

Entrambe le convenute hanno contestato, altresì, la fondatezza nel merito della domanda.

1.3. Il precedente Giudice Istruttore con ordinanza emessa alla prima udienza del 2.10.2024 ha rimesso la causa in decisione su tutte le questioni pregiudiziali e preliminari, e segnatamente "competenza collegiale, nullità dell'atto introduttivo, legittimazione, competenza per territorio e materia, prescrizione".

Le parti hanno concluso come in atti.

2. La questione di competenza territoriale - la competenza per materia della Sezione specializzata in materia di Impresa.

2.1.Nell'ordine logico delle questioni, deve essere risolta con priorità la questione della competenza sollevata dalla convenuta

Va premesso che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio e ha rilievo esclusivamente tabellare , mentre rientra nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita (Cass. Sezioni Unite 19882-2019) ".

ha dedotto la competenza del Tribunale di Siena o quanto meno del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di impresa, "posto che la sede della Banca è situata in e, dunque, nella circoscrizione territoriale dei relativi Tribunali". Ha, quindi, invocato il foro del convenuto ex art. 19 c.p.c., senza tuttavia, contestare la sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c., cioè l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda, (cfr ex multis, Cass., 7 agosto 2018, n. 20597, rv. 650350-01).

Ha poi aggiunto che "al più (e in via del tutto subordinata) potrà ravvisarsi, in alternativa, la competenza ordinaria e territoriale del Tribunale di Padova – nel cui circondario la società in bonis aveva sede al momento dell'instaurazione dei rapporti bancari – o, in subordine, il

Tribunale di Vicenza, quale Giudice competente per la sede del Fallimento".

A tacere dell'erronea individuazione della sede della società in bonis – la quale non risulta mai aver avuto la propria sede in Padova, bensì in un primo tempo in Ce-

rea (in provincia di Verona) e successivamente in) (in provincia di Vicenza)- la convenuta nulla ha dedotto sui possibili fori facoltativi concorrenti ex art. 20 c.p.c., limitandosi a invocare infondatamente la competenza del Tribunale Fallimentare, mentre l'azione di responsabilità del curatore, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale a suo carico e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta dalla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall. (ora art. 32 CCII) (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19340 del 29/09/2016 (Rv. 641306 - 01), con riferimento all'azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti degli amministratori).

Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, di un foro inderogabile, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare non solo l'applicabilità del criterio di competenza territoriale inderogabile indicato dall'attore, ma anche la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta (tra le tante, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21989 del 30/07/2021, Rv. 662216 – 01, con riferimento al foro del consumatore).

L'eccezione è, pertanto, incompleta in quanto non estesa a tutti i criteri di collegamento previsti per le cause inerenti a rapporti obbligatori e deve ritenersi "tamquam non esset"; per l'effetto, la competenza rimane radicata innanzi al Tribunale adito.

2.2. Va ora esaminata la questione della competenza collegiale e per materia rilevata d'ufficio dal precedente Giudice Istruttore alla prima udienza di trattazione.

La parte attrice sostiene la responsabilità delle convenute derivante dall'abusiva concessione di credito.

L'abusiva concessione di credito secondo la giurisprudenza consiste nella condotta illecita degli istituti di credito che concedano, o continuino a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata.

Dal sistema normativo nel suo complesso emerge la rilevanza primaria per l'ordinamento dell'obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica.

Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, tale obbligo è posto, dal diritto positivo,

ai fini della protezione dell'intero sistema economico dai rischi che una concessione imprudente o indiscriminata del credito bancario comporta.

Nondimeno, l'erogazione del credito, che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata a chi si palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in istato di crisi, ad esempio in presenza della perdita del capitale sociale e in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi stessa, può integrare anche l'illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato ed a comportare la responsabilità del finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno.

In particolare, è stata ritenuta illecita la condotta della banca, dolosa o colposa, diretta a mantenere artificiosamente in vita un imprenditore in istato di dissesto, in tal modo cagionando al patrimonio del medesimo un danno, pari all'aggravamento del dissesto, in forza degli stessi

interessi passivi del finanziamento non compensati dagli utili da questo propiziati, nonché delle perdite generate dalle nuove operazioni così favorite (v. Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021, Rv. 661819 - 02, che affronta anche il tema della legittimazione del curatore e la natura della responsabilità).

Non integra, invece, un'abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi di impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione "ex ante", di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito a detti scopi (Sez. 1 , Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021 cit.).

Il curatore può invocare la responsabilità solidale degli istituti di credito con gli amministratori, ai sensi dell'art. 2055 c.c., quale fatto causatore del medesimo danno, senza che sia necessario che siano contestualmente intraprese le due azioni, verso gli organi sociali e verso le banche terze.

Pur quando, infatti, sia allegata la loro responsabilità concorrente, per avere con le rispettive condotte cagionato il medesimo danno, ai sensi dell'art. 2055 c.c., le obbligazioni restano solidali ed i responsabili meri litisconsorti facoltativi (ex multis, su quest'ultimo profilo, Cass. 20 agosto 2019, n. 21514; Cass. 29 maggio 2013, n. 13458; Cass. 10 novembre 2008, n. 26888;. Ciò secondo la regola generale, per cui la sentenza non è *inutiliter data*, ove il giudicato sopravvenga solo tra il creditore ed uno o più dei vari condebitori responsabili.

La mancata evocazione nel presente giudizio degli ex amministratori della società non viola, pertanto, le norme sul litisconsorzio necessario.

2.3. L'assenza in giudizio degli amministratori, tuttavia, non è priva di conseguenze sulla competenza di questa Sezione specializzata.

L'art. 3, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, prevede la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le cause e i procedimenti relativi, per quanto qui rileva, alle "azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo…".

L'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 168 del 2003, prevede la competenza delle sezioni specializzate anche "per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2».

Sul punto, l'interpretazione della norma ha dato luogo ad opinioni divergenti in dottrina: mentre alcuni autori hanno ritenuto che il riferimento a «ragioni di connessione» evidenzi la volontà del legislatore di considerare la competenza delle sezioni specializzate come attrattiva di tutte le cause connesse con quelle previste dai primi due commi dell'art. 3, altri propendono per un'interpretazione più restrittiva, deponendo in tal senso l'esigenza di salvaguardare la specializzazione del tribunale delle imprese, che costituisce la *ratio* complessiva della norma in esame.

Dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità propende per la tesi più restrittiva, affermando che lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa non può verificarsi in qualsiasi ipotesi di connessione, ma solo nelle ipotesi di connessione c.d. qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., risultando altri-

menti tradita la *ratio* sottesa all'istituzione del tribunale delle imprese, voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per la peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise celermente (cfr. Cass., Sez. I, 28/11/2023, n. 33041, Sez. 1 , Ordinanza n. 28987 del 11/11/2024 Rv. 673056 - 01).

Nel presente giudizio, tuttavia, non è dato discorrere di competenza per connessione, poiché nessuna delle domande proposte dall'attrice è demandata alla competenza della Sezione specializzata, non potendo valere a radicare la competenza per connessione la separata causa iscritta al n.r.g. /2021 davanti a questa Sezione, allo stato in avanzata fase processuale che non consente la riunione, peraltro non richiesta da alcuna delle parti.

Il vincolo di connessione fra più domande proposte dalla stessa parte assume rilievo, per derogare alle regole sulla competenza, sotto un duplice profilo. Può autorizzare l'originario inserimento di dette domande in un unico processo, davanti al giudice competente su una soltanto di esse, ai sensi e nei casi degli artt.31 e 33 cod. proc. civ., ovvero, quando l'istante abbia già instaurato distinte cause, può consentire una successiva riunione.

All'infuori delle indicate ipotesi, quel rapporto di connessione fra domande non interferisce sulla competenza, nè in particolare, abilita ad adire un giudice incompetente per il solo fatto che davanti a lui sia pendente una causa connessa (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9435 del 7/09/1991, Rv. 473765 - 01, n. 1802 del 9 giugno 1972, n. 744 del 5 marzo 1976, v. anche Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25428 del 2020).

Non sussiste, pertanto, la competenza per materia di questa Sezione Specializzata, né la competenza collegiale.

2.4.Poiché ormai la competenza rimane radicata davanti al Tribunale di Venezia, in difetto di una eccezione di incompetenza territoriale ammissibile, la questione va risolta all'interno dell'Ufficio Giudiziario, con i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare (Cass. ordinanza 25059/2017, Cass. Sezioni Unite n. 26218 del 2019).

Gli atti vanno trasmessi, pertanto, al Presidente del Tribunale per le proprie valutazioni sull'assegnazione alla Sezione ordinaria competente in materia di contratti bancari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, *contrariis reiectis*,

Dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da

Dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per le valutazioni di competenza sull'assegnazione della causa alla Sezione ordinaria competente in base alle tabelle vigenti.

Si comunichi

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.7.2025

Il Presidente est.
dott. Innocenza Vono